



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'ANTIOCO**

**ORDINANZA n° 41/2020
(Interdizione Aree Portuali per motivi di pubblica incolumità)**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Marco M. MUSMECI, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

- VISTO** il verbale di sopralluogo congiunto effettuato in data 07/10/2020 da personale dipendente, dal Comandante della Polizia Locale e dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Antioco;
- VISTO** il dispaccio n° 5201696 in data 14 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che individua nell'Autorità Marittima l'ente preposto ad adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTI** i dispacci n° 031598 e 82/31052 rispettivamente in data 28 ottobre 1991 ed in data 02 luglio 1996 dell'Ispettorato Generale del Copro delle Capitanerie di Porto, recanti disposizioni sulla sicurezza portuale e sulla disciplina della circolazione delle autovetture dei porti;
- VISTA** la Circolare n° 38 protocollo 14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – recante il “Il riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di Funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n2005/65/CE del 23/10/2005 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTE** le proprie ordinanze n° 15/99 in data 02/04/1999 e 68/19 del 27/12/2019;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81 e 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima di porre in essere tutti quegli atti preordinati per tutelare la pubblica incolumità delle persone, l'integrità delle cose, nonché la sicurezza della navigazione e portuale.

ORDINA

**Articolo 1
(Interdizione e divieti)**

Con decorrenza immediata, le aree circostanti le mura perimetrali dello stabilimento denominato “ex Baroid” ricadente nel porto commerciale di Sant'Antioco, vengono interdette al transito, alla sosta e alla fermata di persone e/o veicoli così come indicato ed evidenziato nell'allegata planimetria (Allegato A):

1. Muro perimetrale lato EST per tutta la sua lunghezza e per una profondità di 16 metri a partire dallo stesso;

2. Muro perimetrale lato Sud per tutta la sua lunghezza e per una profondità di 8 metri a partire dallo stesso;
3. Muro perimetrale lato Ovest a partire dall'intersezione con il muro di cinta lato Nord per 120 (centoventi) metri e una profondità di 8 metri a partire dallo stesso, a seguire per una profondità di 15 (quindici) metri per tutta la restante lunghezza fino all'intersezione con il muro di cinta lato sud
4. la strada interna adiacente il muro di cinta lato Nord.

Articolo 2 (Ambito territoriale di applicazione)

La presente ordinanza vige nell'ambito dei perimetri delimitati nello stralcio satellitare in Allegato A.

Articolo 3 (Normativa applicabile)

Nelle zone indicate nello stralcio satellitare (allegato A), si applicano le norme e la disciplina del Codice della Navigazione, nonché le norme in materia di sicurezza e di polizia emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco.

Articolo 4 (Deroghe)

Eventuali deroghe necessarie per esigenze particolari, o non contemplate dalla presente Ordinanza, saranno rilasciate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con motivato provvedimento.

Articolo 5 (Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave illecito penale o amministrativo, i contravventori saranno puniti ai sensi di:

- Artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione;
- ogni altra norma, ancorché non richiamata, applicabile in materia.
- Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta sarà altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo con oneri a carico del contravventore ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle presenti norme.

Articolo 6 (Pubblicità e abrogazioni)

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale consultabile al link:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>.

L' Ordinanza 15/99 del 02/04/1999 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono da intendersi abrogate.

Sant'Antioco, lì 13 ottobre 2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco Martino MUSMECI

